D.Lgs. 3-2-1993 n. 29
Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (1).

Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'*articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421* (2) (3) (4).

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 febbraio 1993, n. 30, S.O.

(2) Vedi, anche, il *D.L. 14 settembre 1993, n. 358*.

(3) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 9 maggio 1996, n. 2964*; *Circ. 26 gennaio 1999, n. 489*; *Nota 19 febbraio 2001, n. 2462*;

- *I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 26 gennaio 1996, n. 8*; *Circ. 1 febbraio 1996, n. 9*; *Circ. 14 febbraio 1996, n. 11*; *Circ. 18 luglio 1996, n. 43*; *Circ. 17 gennaio 1997, n. 3*; *Circ. 5 febbraio 1997, n. 6*; *Circ. 14 marzo 1997, n. 17*; *Circ. 19 maggio 1997, n. 26*; *Circ. 21 maggio 1997, n. 28*; *Circ. 28 maggio 1997, n. 31*; *Circ. 28 maggio 1997, n. 32*; *Circ. 18 giugno 1997, n. 39*; *Circ. 7 ottobre 1997, n. 54*; *Circ. 23 ottobre 1997, n. 56*; *Informativa 23 giugno 2003, n. 20*;

- *I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1997, n. 84*; *Circ. 2 agosto 1997, n. 180*; *Circ. 21 novembre 1997, n. 236*; *Circ. 21 luglio 1998, n. 160*; *Circ. 21 luglio 1998, n. 160*;

- *ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 30 gennaio 1996, n. 4*; *Circ. 19 aprile 1996, n. 19*;

- *Ministero affari esteri*: *Circ. 30 giugno 1997, n. 5*; *Circ. 16 luglio 1997, n. 7*; *Circ. 3 ottobre 1997, n. 9*;

- *Ministero dei lavori pubblici: Circ. 16 gennaio 1996, n. 307*; *Circ. 19 gennaio 1996, n. 435*; *Circ. 25 marzo 1996, n. 1195*; *Circ. 10 giugno 1996, n. 3096*; *Circ. 18 giugno 1996, n. 3456*; *Circ. 15 gennaio 1997, n. 224*; *Circ. 12 febbraio 1997, n. 902*; *Circ. 3 marzo 1997, n. 1246*; *Circ. 15 maggio 1997, n. 2614*; *Circ. 26 maggio 1997, n. 2809*; *Circ. 27 giugno 1997, n. 3505*; *Circ. 2 settembre 1997, n. 4762*; *Circ. 3 settembre 1997, n. 4779*; *Circ. 25 settembre 1997, n. 5123*; *Circ. 27 ottobre 1997, n. 5712*;

- *Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 7 giugno 1996, n. 136230*; *Circ. 29 maggio 1997, n. MP1/11184*; *Circ. 7 ottobre 1997, n. 102/38*; *Circ. 7 ottobre 1997, n. 103/39*; *Circ. 10 novembre 1997, n. 16580*; *Circ. 24 novembre 1997, n. 136228*; *Circ. 28 novembre 1997, n. 112438*; *Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245*; *Circ. 8 aprile 1998, n. 138028*;

- *Ministero del lavoro e della previdenza sociale:* *Circ. 12 gennaio 1998, n. 3/98*; *Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98*; *Circ. 30 gennaio 1998, n. 15/98*; *Circ. 12 febbraio 1998, n. 19/98*; *Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98*; *Circ. 3 aprile 1998, n. 42/98*; *Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98*; *Circ. 15 maggio 1998, n. 70/98*; *Circ. 21 maggio 1998, n. 71/98*; *Circ. 5 giugno 1998, n. 77/98*; *Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98*; *Circ. 28 settembre 1998, n. 113/98*; *Circ. 15 febbraio 1999, n. 15/99*; *Circ. 23 febbraio 1999, n. 18/99*; *Circ. 9 aprile 1999, n. 30/99*; *Circ. 7 aprile 2000, n. 20/2000*; *Circ. 7 aprile 2000, n. 20/A/2000*; *Circ. 1 giugno 2000, n. 33/2000*; *Circ. 2 febbraio 2001, n. 19/2001*; *Circ. 3 aprile 2001, n. 39/2001*; *Circ. 3 aprile 2001, n. 40/2001*; *Circ. 22 maggio 2001, n. 52/2001*;

- *Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:* *Circ. 24 giugno 1998, n. 57*; *Circ. 7 gennaio 1999, n. 1*; *Circ. 13 aprile 2000, n. 19*; *Circ. 24 febbraio 2000, n. 7*; *Circ. 16 febbraio 2001, n. 9*;

- *Ministero del tesoro:* *Circ. 29 dicembre 1995, n. 78*; *Circ. 4 gennaio 1996, n. 661*; *Circ. 6 febbraio 1996, n. 13*; *Circ. 5 marzo 1996, n. 20*; *Circ. 8 marzo 1996, n. 22*; *Circ. 8 marzo 1996, n. 124606*; *Circ. 12 aprile 1996, n. 32*; *Circ. 18 aprile 1996, n. 33*; *Circ. 18 aprile 1996, n. 34*; *Circ. 31 luglio 1996, n. 703*; *Circ. 2 ottobre 1996, n. 709*; *Circ. 20 dicembre 1996, n. 84*; *Circ. 14 gennaio 1997, n. 741*; *Circ. 18 febbraio 1997, n. 15*; *Circ. 14 marzo 1997, n. 19*; *Circ. 21 marzo 1997, n. 42*; *Circ. 18 aprile 1997, n. 141343*; *Circ. 18 aprile 1997, n. 582/97*; *Circ. 5 giugno 1997, n. 765*; *Circ. 5 giugno 1997, n. 43*; *Circ. 18 luglio 1997, n. 57*; *Circ. 16 dicembre 1997, n. 90*; *Circ. 19 dicembre 1997, n. 92*; *Circ. 6 ottobre 1998, n. 840*;

- *Ministero dell'interno*: *Circ. 21 maggio 1997, n. 13/97*; *Circ. 18 luglio 1997, n. 19/97*; *Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98*; *Circ. 22 giugno 1998, n. 3*; *Circ. 10 ottobre 1998, n. 4/1998*; *Circ. 16 aprile 1998, n. 32*; *Circ. 30 marzo 1999*, n. 333.A/9807.F.4; *Circ. 24 maggio 1999, n. S.A.F.12/99*; *Circ. 19 luglio 1999, n. 333-G/2.1.84*; *Circ. 10 dicembre 1998*; *Circ. 26 luglio 1999, n. 84*; *Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101*;

- *Ministero della pubblica istruzione:* *Circ. 9 gennaio 1996, n. 6*; *Circ. 16 gennaio 1996, n. 19*; *Circ. 19 gennaio 1996, n. 28*; *Circ. 14 febbraio 1996, n. 73*; *Circ. 15 febbraio 1996, n. 77*; *Circ. 22 febbraio 1996, n. 85*; *Circ. 26 febbraio 1996, n. 88*; *Circ. 28 febbraio 1996, n. 92*; *Circ. 6 marzo 1996, n. 101*; *Circ. 21 marzo 1996, n. 114*; *Circ. 25 marzo 1996, n. 120*; *Circ. 29 marzo 1996, n. 127*; *Circ. 29 marzo 1996, n. 129*; *Circ. 3 aprile 1996, n. 135*; *Circ. 3 aprile 1996, n. 133*; *Circ. 4 aprile 1996, n. 138*; *Circ. 4 aprile 1996, n. 136*; *Circ. 11 aprile 1996, n. 145*; *Circ. 15 aprile 1996, n. 146*; *Circ. 17 aprile 1996, n. 147*; *Circ. 19 aprile 1996, n. 156*; *Circ. 24 aprile 1996, n. 157*; *Circ. 26 aprile 1996, n. 159*; *Circ. 26 aprile 1996, n. 160*; *Circ. 26 aprile 1996, n. 161*; *Circ. 26 aprile 1996, n. 164*; *Circ. 13 maggio 1996, n. 186*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 188*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 189*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 190*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 192*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 193*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 194*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 195*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 196*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 197*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 191*; *Circ. 24 maggio 1996, n. 202*; *Circ. 4 giugno 1996, n. 215*; *Circ. 11 giugno 1996, n. 225*; *Circ. 25 giugno 1996, n. 295*; *Circ. 25 giugno 1996, n. 294*; *Circ. 23 luglio 1996, n. 362*; *Circ. 26 luglio 1996, n. 376*; *Circ. 26 luglio 1996, n. 377*; *Circ. 26 luglio 1996, n. 394*; *Circ. 1 agosto 1996, n. 447*; *Circ. 23 settembre 1996, n. 601*; *Circ. 29 ottobre 1996, n. 437*; *Circ. 5 novembre 1996, n. 683*; *Circ. 13 dicembre 1996, n. 746*; *Circ. 20 gennaio 1997, n. 42*; *Circ. 29 gennaio 1997, n. 70*; *Circ. 13 marzo 1997, n. 169*; *Circ. 17 marzo 1997, n. 2454*; *Circ. 24 marzo 1997, n. 213*; *Circ. 17 aprile 1997, n. 254*; *Circ. 24 aprile 1997, n. 280*; *Circ. 24 aprile 1997, n. 276*; *Circ. 28 aprile 1997, n. 283*; *Circ. 13 maggio 1997, n. 297*; *Circ. 19 maggio 1997, n. 304*; *Circ. 21 maggio 1997, n. 307*; *Circ. 28 maggio 1997, n. 331*; *Circ. 12 giugno 1997, n. 365*; *Circ. 21 giugno 1997, n. 390*; *Circ. 24 giugno 1997, n. 400*; *Circ. 25 giugno 1997, n. 402*; *Circ. 26 giugno 1997, n. 403*; *Circ. 10 luglio 1997, n. 429*; *Circ. 1 agosto 1997, n. 469*; *Circ. 6 agosto 1997, n. 487*; *Circ. 8 agosto 1997, n. 495*; *Circ. 28 agosto 1997, n. 529*; *Circ.*

22 settembre 1997, n. 588; *Circ. 3 ottobre 1997, n. 620*; *Circ. 6 ottobre 1997, n. 624*; *Circ. 28 ottobre 1997, n. 664*; *Circ. 31 ottobre 1997, n. 675*; *Circ. 7 gennaio 1998, n. 16*; *Circ. 9 gennaio 1998, n. 6*; *Circ. 20 gennaio 1998, n. 23*; *Circ. 2 febbraio 1998, n. 41*; *Circ. 10 febbraio 1998, n. 48*; *Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416*; *Circ. 27 febbraio 1998, n. 78*; *Circ. 9 marzo 1998, n. 124*; *Circ. 20 marzo 1998, n. 137*; *Circ. 30 marzo 1998, n. 158*; *Circ. 31 marzo 1998, n. 161*; *Circ. 2 aprile 1998, n. 173*; *Circ. 30 aprile 1998, n. 213*; *Circ. 30 aprile 1998, n. 212*; *Circ. 12 maggio 1998, n. 224*; *Circ. 25 maggio 1998, n. 246*; *Circ. 2 giugno 1998, n. 254*; *Circ. 8 giugno 1998, n. 264*; *Circ. 11 giugno 1998, n. 271*; *Circ. 6 luglio 1998, n. 299*; *Circ. 21 luglio 1998, n. 316*; *Circ. 21 luglio 1998, n. 317*; *Circ. 22 luglio 1998, n. 321*; *Circ. 31 luglio 1998, n. 338*; *Circ. 3 agosto 1998, n. 343*; *Circ. 29 settembre 1998, n. 399*; *Circ. 30 settembre 1998, n. 403*; *Circ. 13 ottobre 1998, n. 413*; *Circ. 29 ottobre 1998, n. 435*; *Circ. 11 dicembre 1998, n. 480*; *Circ. 8 gennaio 1999, n. 34633/BL*; *Nota 8 novembre 1999, n. 16983* *Circ. 19 aprile 1999, n. 109*; *Nota 29 dicembre 1999, n. 45926/BL*; *Circ. 19 aprile 2000, n. 123*; *Nota 6 luglio 2000, n. 4338*; *Nota 17 maggio 2001, n. 1178*; *Circ. 11 giugno 2001, n. 109*;

- *Ministero della sanità*: Circ. 27 aprile 1998, n. DPSIV/9/11/749;

- *Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E*; *Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S*; *Circ. 21 giugno 1996, n. 167/E*; *Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S*; *Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S*; *Circ. 5 giugno 1997, n. 155/E*; *Circ. 1 luglio 1997, n. 187/E*; *Circ. 10 luglio 1997, n. 201/D*; *Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T*; *Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P*; *Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E*; *Circ. 15 dicembre 1997, n. 317/T*; *Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D*; *Circ. 9 aprile 1998, n. 97/E*; *Circ. 24 aprile 1998, n. 114/E*; *Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E*; *Ris. 8 agosto 2000, n. 50955*;

- *Ministero di grazia e giustizia: Circ. 5 marzo 1996, n. 5409/C/Cm*; *Circ. 17 ottobre 1996, n. 10/29*; *Circ. 22 ottobre 1996, n. 4/1/1289/S*; *Circ. 20 febbraio 1997, n. 4/1-S-251*; *Circ. 20 febbraio 1997, n. 1810/S/IPP/1482*; *Circ. 7 marzo 1997, n. 4/1-348/S*; *Circ. 27 maggio 1997, n. 4/1-S-779*; *Circ. 20 giugno 1997, n. 4/1-S-939*; *Circ. 12 novembre 1997, n. 1513/4/1-S*; *Circ. 27 novembre 1997, n. 4/1-S-1581*; *Circ. 10 febbraio 1998, n. 1810/S/PP/546*; *Circ. 3 aprile 1998, n. 942*; *Circ. 29 aprile 1998, n. 4/1-S-696*; *Circ. 22 maggio 1998, n. 4/1-S-817*; *Circ. 11 giugno 1998, n. 4/1-S-905*; *Circ. 8 luglio 1998, n. 4/1-S-1075*; *Circ. 30 luglio 1998, n. 2090/S/MLP/3624*; *Circ. 24 novembre 1998, n. 4/1-1529S*;

- *Ministero marina mercantile: Circ. 27 febbraio 1997, n. 1354*;

- *Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 gennaio 1996, n. 4*; *Circ. 5 gennaio 1996, n. 6*; *Circ. 22 gennaio 1996, n. 11*; *Circ. 30 gennaio 1996, n. 16*; *Circ. 14 febbraio 1996, n. 25*; *Circ. 15 marzo 1996, n. 36*; *Circ. 3 aprile 1996, n. 43*; *Circ. 4 aprile 1996, n. 44*; *Circ. 16 aprile 1996, n. 51*; *Circ. 12 giugno 1996, n. 71*; *Circ. 1 luglio 1996, n. 79*; *Circ. 3 luglio 1996, n. 80*; *Circ. 14 agosto 1996, n. 93*; *Circ. 1 ottobre 1996, n. 109*; *Circ. 3 ottobre 1996, n. 27*; *Circ. 21 marzo 1996, n. 37*; Circ. 31 ottobre 1996, n. 135; *Circ. 5 novembre 1996, n. 137*; *Circ. 29 novembre 1996, n. 142*; *Circ. 19 dicembre 1996, n. 162*; *Circ. 9 gennaio 1997, n. 6*; *Circ. 16 gennaio 1997, n. 19*; *Circ. 17 gennaio 1997, n. 20*; *Circ. 23 gennaio 1997, n. 1/1997*; *Circ. 5 febbraio 1997, n. 33*; *Circ. 24 febbraio 1997, n. 47*; *Circ. 5 marzo 1997, n. 81*; *Circ. 24 marzo 1997, n. 93*; *Circ. 29 maggio 1997, n. 120*; *Circ. 14 luglio 1997, n. 163*; *Circ. 5 agosto 1997, n. 175*; *Circ. 26 agosto 1997, n. 181*; *Circ. 5 dicembre 1997, n. 255*;

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51*; *Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452*; *Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687*; *Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995*; *Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH*; *Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03*; *Circ. 6 luglio 1998, n. DIE/ARE/1/2639*; *Circ. 5 ottobre 1998, n. SCI/98/B2/852*;

Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; *Circ. 8 luglio 1999, n. 168*; *Circ. 20 luglio 1999, n. 181*; *Circ. 3 novembre 1999, n. 260*; *Circ. 16 dicembre 1998, n. 10/98*; *Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99*; *Circ. 18 aprile 2000, n. 6/2000*; *Circ. 18 aprile 2000, n. 8*; *Circ. 26 gennaio 2001, n. 1/2001*; *Circ. 13 marzo 2001, n. 3/2001*; *Circ. 5 aprile 2001, n. 4/2001*; Circ. 9 dicembre 1999, n. AGP/1/1/5941/99/1.3.1/BF/22.0; *Circ. 30 aprile 2001, n. 2613/01RUD/P/ADP*;

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 19 dicembre 1995, n. 24/95*; *Circ. 10 gennaio 1996, n. 25291*; *Circ. 22 gennaio 1996, n. 9921*; *Circ. 22 gennaio 1996, n. 363*; *Circ. 25 gennaio 1996, n. 3/96*; *Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690*; *Circ. 7 febbraio 1996, n. 17148*; *Circ. 7 febbraio 1996, n. 16988*; *Circ. 8 febbraio 1996, n. 26511*; *Circ. 12 febbraio 1996, n. 1247*; *Circ. 13 febbraio 1996, n. 173*; *Circ. 28 febbraio 1996, n. 26539*; *Circ. 29 febbraio 1996, n. 1837*; *Circ. 29 febbraio 1996, n. 10280*; *Circ. 12 marzo 1996, n. 2171*; *Circ. 13 marzo 1996, n. 2424*; *Circ. 15 marzo 1996, n. 113*; *Circ. 15 marzo 1996, n. 27330*; *Circ. 15 marzo 1996, n. 28109*; Circ. 16 marzo 1996, n. 7/96/UOPA/17578/ 28281/96/7.519; *Circ. 20 marzo 1996 n. 676*; *Circ. 22 marzo 1996 n. 183*; *Circ. 28 marzo 1996, n. 132*; *Circ. 30 marzo 1996, n. 143*; *Circ. 5 aprile 1996, n. 27442*; *Circ. 11 aprile 1996, n. 29047*; *Circ. 12 aprile 1996, n. 26857*; *Circ. 13 aprile 1996, n. 1036*; *Circ. 13 aprile 1996, n. 2591*; *Circ. 16 aprile 1996, n. 10264*; *Circ. 6 maggio 1996, n. 28204*; *Circ. 13 maggio 1996, n. 21981*; *Circ. 14 maggio 1996, n. 29764*; *Circ. 14 maggio 1996, n. 28934*; *Circ. 16 maggio 1996, n. 30692*; *Circ. 17 maggio 1996, n. 30775*; *Circ. 24 maggio 1996, n. 17929*; *Circ. 27 maggio 1996, n. 17863*; *Circ. 30 maggio 1996, n. 17951*; *Circ. 31 maggio 1996, n. 15793*; *Circ. 10 giugno 1996, n. 448*; *Circ. 10 giugno 1996, n. 27444*; *Circ. 10 giugno 1996, n. 29906*; *Circ. 11 giugno 1996, n. 30192*; *Circ. 12 giugno 1996, n. 30519*; *Circ. 18 giugno 1996, n. 1471*; *Circ. 22 giugno 1996, n. 765*; *Circ. 24 giugno 1996, n. 766*; *Circ. 26 giugno 1996, n. 30687*; *Circ. 27 giugno 1996, n. 1365*; *Circ. 5 luglio 1996, n. 299*; *Circ. 16 luglio 1996, n. 2868*; *Circ. 17 luglio 1996, n. 2950*; *Circ. 18 luglio 1996, n. 374*; *Circ. 18 luglio 1996, n. 2076*; *Circ. 12 agosto 1996, n. 2176*; *Circ. 19 settembre 1996, n. 6375*; *Circ. 1 ottobre 1996, n. 6402*; *Circ. 8 ottobre 1996, n. 8199*; *Circ. 9 ottobre 1996, n. 7181*; *Circ. 18 ottobre 1996, n. 5903*; *Circ. 26 ottobre 1996, n. 8739*; *Circ. 13 novembre 1996, n. 4365*; *Circ. 18 novembre 1996, n. 6204*; *Circ. 20 novembre 1996, n. 8589*; *Circ. 26 novembre 1996, n. 7946*; *Circ. 26 novembre 1996, n. 9160*; *Circ. 29 novembre 1996, n. 8197*; *Circ. 3 dicembre 1996, n. 6886*; *Circ. 4 dicembre 1996, n. 8118*; *Circ. 4 dicembre 1996, n. 8986*; *Circ. 5 dicembre 1996, n. 8238*; *Circ. 5 dicembre 1996, n. 8238*; *Circ. 12 dicembre 1996, n. 610*; *Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216*; *Circ. 13 dicembre 1996, n. 7541*; *Circ. 14 dicembre 1996, n. 7978*; *Circ. 14 dicembre 1996, n. 8489*; *Circ. 16 dicembre 1996, n. 9797*; *Circ. 16 dicembre 1996, n. 9038*; *Circ. 19 dicembre 1996, n. 6397*; *Circ. 19 dicembre 1996, n. 7920*; *Circ. 24 dicembre 1996, n. 6199*; *Circ. 17 dicembre 1996, n. 7326*; *Circ. 3 febbraio 1997, n. 2*; *Circ. 21 ottobre 1997, n. 8*; *Circ. 19 marzo 1998, n. 26186/98/8.93.5*; *Circ. 27 maggio 1998, n. 4/98*; *Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98*; *Circ. 26 gennaio 1998, n. 24255/98/14.30*; *Circ. 27 maggio 1999, n. 3/99*;

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per le pari opportunità*: *Circ. 10 aprile 1997, n. 5/97*;

- *Presidenza del Consiglio dei Ministri: servizi tecnici nazionali*: *Circ. 2 marzo 1998, n. 19*;

- *Ragioneria generale dello Stato: Circ. 20 dicembre 1996, n. 83*; *Circ. 22 gennaio 1997, n. 7*; *Circ. 1 ottobre 1997, n. 71*; *Circ. 22 ottobre 1997, n. 78*;

- *Ufficio italiano Cambi: Circ. 12 maggio 1998, n. 464*.

TITOLO I

Princìpi generali.

(giurisprudenza di legittimità)

1. Finalità ed àmbito di applicazione.

[1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della Comunità Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato (5).

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (6).

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I princìpi desumibili dall'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421* e dall'*articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59* , costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (7)] (8) (9).

---

(5) Lettera così sostituita dall'*art. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(6) Vedi, anche, l'*art. 25, L. 24 novembre 2000, n. 340*.

(7) Comma così modificato dall'*art. 1, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(8) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(9) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 1 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

2. Fonti.

[1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo princìpi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri:

a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea (10) (11).

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario (12) (13) (14) (15).

3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previsti nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'articolo 49, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in

godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva (16) (17) (18).

4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 , dalla *legge 4 giugno 1985, n. 281* , e dalla *legge 10 ottobre 1990, n. 287* (19) (20) (21).

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai princìpi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli *articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168* , tenuto conto dei princìpi di cui all'*articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421* (22)] (23) (24).

---

(10) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 2-*bis* e 3 per effetto dell'*art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(11) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(12) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 2-*bis* e 3 per effetto dell'*art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(13) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(14) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(15) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(16) Gli attuali commi 1, 2 e 3 così sostituiscono i precedenti commi 1, 2, 2-bis e 3 per effetto dell'*art. 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(17) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 2 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(18) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(19) Comma così modificato dall'*art. 2*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(20) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 3 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(21) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(22) Così sostituito dall'*art. 2*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(23) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(24) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 3 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

3. Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.

[1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative (25).

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro (26)] (27) (28).

---

(25) Comma così modificato dall'*art. 1*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(26) Articolo così sostituito prima dall'*art. 2* *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'*art. 3*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Con *Disp. 18 settembre 2000* (Gazz. Uff. 22 settembre 2000, n. 222), corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2000, n. 231 e modificata con *Disp. 22 aprile 2002* (Gazz. Uff. 13 maggio 2002, n. 110), è stata disposta l'estensione ai dirigenti dell'istituto nazionale di fisica nucleare, delle disposizioni contenute nel presente articolo.

(27) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(28) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 4 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

4. Potere di organizzazione.

[1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa (29).

2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione (30)] (31) (32).

---

(29) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(30) Articolo prima sostituito dall'*art. 3, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), poi modificato dall'*art. 9 D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396* ed infine così sostituito dall'*art. 4, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(31) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(32) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 5 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

5. Criteri di organizzazione.

[1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'*articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241*;

c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della *legge 7 agosto 1990, n. 241*;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra amministrazioni ed enti diversi] (33) (34).

---

(33) Articolo abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(34) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

6. Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni organiche.

[1. Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'articolo 17, comma 4-*bis*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400* . La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.

4. Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* , e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno di personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della *legge 23 agosto 1988, n. 400* (35).

5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503* , relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette (36)] (37) (38).

---

(35) Comma così modificato dall'*art. 2, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(36) Articolo così sostituito prima dell'*art. 4, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 5, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(37) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(38) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 6 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

7. Gestione delle risorse umane.

[1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266* .

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi

formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione (39).

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione (40)] (41) (42).

---

(39) Comma così modificato dall'*art. 3, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(40) Così sostituito dall'*art. 5, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(41) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(42) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 7 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

8. Selezione del personale.

[1. I procedimenti di selezione per l'accesso e per la progressione del personale nei pubblici uffici sono definiti nel rispetto dei seguenti criteri fondamentali:

a) concentrazione e rapidità dei tempi e modi di svolgimento;

b) unicità della selezione per identiche qualifiche e professionalità pur se di amministrazioni ed enti diversi;

c) decentramento, ove opportuno, dei procedimenti di selezione;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e) adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti a ridurre la discrezionalità della valutazione e ad accelerare le procedure, comprese quelle di preselezione] (43) (44).

---

(43) Articolo così sostituito dall'*art. 6, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(44) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

9. Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli.

[1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.

2. L'incremento del costo del lavoro negli enti pubblici economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica utilità, nonché negli enti di cui all'articolo 73, comma 5, è soggetto a limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica] (45) (46).

---

(45) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(46) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 8 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

10. Partecipazione sindacale.

[1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (47)] (48) (49).

---

(47) Articolo così sostituito dall'*art. 6*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(48) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(49) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 9 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

TITOLO II

Organizzazione.

Capo I - Relazioni con il pubblico

11. Trasparenza delle amministrazioni pubbliche.

[1. L'organismo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *mm*), della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche (50).

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'*articolo 18*, *D.L. 24 novembre 1990, n. 344* , convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 gennaio 1991, n. 21*, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'articolo 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'*art. 26*, *L. 11 marzo 1988, n. 67*] (51) (52).

---

(50) Comma così modificato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(51) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(52) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 10 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

12. Ufficio relazioni con il pubblico.

[1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della *legge 7 agosto 1990, n. 241* , individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'articolo 31, uffici per le relazioni con il pubblico (53).

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della *legge 7 agosto 1990, n. 241* ;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza (54) (55).

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione (56).

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri (57) (58).

5. Per le comunicazioni previste dalla *legge 7 agosto 1990, n. 241* , non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario (59) (60).

5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi (61) (62).

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione (63) (64).

5-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (65)] (66).

---

(53) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(54) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(55) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(56) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(57) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(58) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(59) Così sostituito dall'*art. 7*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(60) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(61) Comma aggiunto dall'*art. 3*, *D.L. 12 maggio 1995, n. 163*.

(62) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(63) Comma aggiunto dall'*art. 3*, *D.L. 12 maggio 1995, n. 163*.

(64) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 11 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(65) Comma aggiunto dall'*art. 3*, *D.L. 12 maggio 1995, n. 163*.

(66) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

12-bis. Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro.

[1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune (67)] (68) (69).

---

(67) Articolo aggiunto dall'*art. 7*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(68) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(69) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 12 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

Capo II - Dirigenza

Sezione I - Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni

13. Amministrazioni destinatarie.

[1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (70)] (71) (72).

---

(70) Così sostituito prima dall'*art. 3*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'*art. 8*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Precedentemente, la Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-7 novembre 1994, n. 383 (Gazz. Uff. 16 novembre 1994, n. 47 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato *art. 3*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470*, nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'art. 13 del presente *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*. La suddetta pronuncia della Corte comportava il ritorno in vigore del precedente testo dell'art. 13 che era del seguente tenore:

«13. Amministrazioni destinatarie. - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici non economici nazionali, alle istituzioni universitarie ed alle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto stabilito per il ruolo sanitario nel *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*. A tali disposizioni si attengono le amministrazioni degli enti locali, conformando a tal fine i propri ordinamenti». Con *Disp. 18 settembre 2000* (Gazz. Uff. 22 settembre 2000, n. 222), corretta con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2000, n. 231 e modificata con *Disp. 22 aprile 2002* (Gazz. Uff. 13 maggio 2002, n. 110), è stata disposta l'estensione ai dirigenti dell'istituto nazionale di fisica nucleare, delle disposizioni contenute nel capo II del presente decreto.

(71) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(72) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 13 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

14. Indirizzo politico-amministrativo.

[1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a*), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279* , ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo *decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279* , tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400* . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127* . Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *n*), della *legge 15 marzo 1997, n. 59* , senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del *R.D.L. 10 luglio 1924, n. 1100*, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *p*) della *legge 23 agosto 1988, n. 400*. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con *regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità (73)] (74) (75).

---

(73) Articolo così sostituito prima dall'*art. 8*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz Uff. 29 novembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 9*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(74) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(75) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 14 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

15. Dirigenti.

[1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di Polizia e delle forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 (76).

2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma dell'art. 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento.

3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all'ufficio di più elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello inferiore (77)] (78) (79).

---

(76) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(77) Così sostituito dall'*art. 4*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.). La rubrica e il primo periodo del primo comma sono stati successivamente così sostituiti dall'*art. 10*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(78) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(79) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 15 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali.

[1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103* (80);

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli Organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri (81) (82)] (83) (84).

(80) Lettera così modificata dall'*art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(81) Articolo così sostituito prima dall'*art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 novembre 1993, n. 304, S.O.), e poi dall'*art. 11, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(82) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(83) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(84) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 16 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

17. Funzioni dei dirigenti.

[1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici (85) (86)] (87) (88).

---

(85) Articolo così sostituito prima dall'*art. 10, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 12, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(86) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(87) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(88) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 17 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

18. Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti.

[1. Sulla base delle indicazioni di cui all'art. 64 del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica può chiedere, all'Istituto nazionale di statistica ISTAT, la elaborazione di norme tecniche e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e «standards» (89)] (90) (91).

---

(89) Così sostituito dall'*art. 5, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).

(90) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(91) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 18 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

19. Incarichi di funzioni dirigenziali.

[1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al

conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103, del codice civile (92).

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'articolo 24 ed ha carattere onnicomprensivo (93).

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *c*) (94).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale

termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore (95)] (96) (97) (98).

---

(92) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(93) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(94) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(95) Articolo così sostituito prima dall'*art. 11*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 13*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Vedi, anche, l'art. 45 dello stesso decreto.

(96) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(97) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 19 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(98) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19*, *21* e *24, comma 2*, *del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19*, *21* e *24, comma 2*, *del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

20. Verifica dei risultati (99).

[1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente (100) (101).

2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove già non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo (102).

3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi è attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Può essere utilizzato anche personale già collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresì avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione (103).

4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessità, il Presidente del Consiglio può stipulare, anche cumulativamente per più amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati (104).

5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attività agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresì ai comitati di cui al comma 6 (105).

6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'*art. 18 del D.L. 24 novembre 1990, n. 344*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 gennaio 1991, n. 21*, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche (106).

7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1° febbraio 1994. È consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici già istituiti in altre amministrazioni (107) (108).

8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'*art. 17, L. 23 agosto 1988, n. 400* , ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto, con provvedimenti dei singoli Ministri interessati (109).

9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento è adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si può procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilità particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, può essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile (110) (111).

10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilità penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (112).

11. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate (113) (114)] (115) (116).

---

(99) Rubrica così modificata dall'*art. 6, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(100) La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 313 (Gazz. Uff. 21 agosto 1996, n. 34, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi secondo e quarto, 16, 17 e 20, primo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

ha inoltre dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi secondo e quarto, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

(101) L'*art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo ad eccezione del comma ottavo.

(102) L'*art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo ad eccezione del comma ottavo.

(103) L'*art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo ad eccezione del comma ottavo.

(104) L'*art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo ad eccezione del comma ottavo.

(105) L'*art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo ad eccezione del comma ottavo.

(106) L'*art. 10, secondo comma, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo ad eccezione del comma ottavo.

(107) Vedi, anche, l'*art. 3-quater, D.L. 12 maggio 1995, n. 163*.

(108) L'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo ad eccezione del comma ottavo.

(109) Comma così modificato dall'*art. 5, quinto comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*.

(110) Comma abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Successivamente, l'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo, ad eccezione del comma ottavo.

(111) La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 maggio 2002, n. 193 (Gazz. Uff. 22 maggio 2002, n. 20 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'ultimo periodo del presente comma 9, nel testo sostituito dall'*art. 6*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470*.

(112) Comma abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Per l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo 20 vedi, anche, l'art. 45 del decreto sopracitato. Successivamente, l'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo, ad eccezione del comma ottavo.

(113) Comma abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Per l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo 20 vedi, anche, l'art. 45 del decreto sopracitato. Successivamente, l'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*, ha abrogato il presente articolo, ad eccezione del comma ottavo.

(114) Così sostituito dall'*art. 6*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).

(115) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(116) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 20 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

21. Responsabilità dirigenziale.

[1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui all'*articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59* , comportano per il dirigente interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 10 presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse (117) (118).

2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi, di livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione

può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi (119) (120).

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è rinnovabile (121).

4. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'*articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59* , ai fini di cui al presente articolo la valutazione dei risultati negativi viene effettuata nelle forme previste dall'articolo 20.

5. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate (122)] (123) (124) (125).

---

(117) Comma così modificato dall'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(118) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 21 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(119) Comma così modificato dall'*art. 7, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(120) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 21 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(121) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 22 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(122) Articolo così sostituito dall'*art. 12, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 14, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(123) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(124) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 21 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(125) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

22. Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente decreto.

[1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi dell'articolo 31 sono conferiti, con le procedure di cui all'articolo 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione di una unità organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilità, che saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 23, comma 2] (126) (127).

---

(126) Articolo abrogato dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(127) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

23. Ruolo unico dei dirigenti.

[1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale.

2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28 (128).

3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. Il

regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate (129).

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea (130)] (131) (132) (133).

---

(128) Comma così modificato dall'*art. 8*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150*.

(129) Comma così modificato dall'*art. 8*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150*.

(130) Articolo così sostituito dall'*art. 15*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Il presente articolo non si applica ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 1*, *L. 10 agosto 2000, n. 246*.

(131) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(132) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 23 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(133) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 23 del *D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, ora sostituiti dagli artt. 15, comma 1, e 23 del *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

---

24. Trattamento economico.

[1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree

dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi (134) (135).

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (136).

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'articolo 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei *commi 5 e 7 dell'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216* .

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'*articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334* .

6. I fondi per la perequazione di cui all'*articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334* , destinati al personale di cui all'articolo 2, comma 5, sono assegnati alle Università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le Università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività di ricerca nell'ambito di progetti e programmi dell'Unione europea e internazionale (137). L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'*articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997* , è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile (138).

7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento economico attribuito ai sensi dei commi precedenti (139).

8. Ai fini della determinazione del trattamento economico accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7 confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo (140).

9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la quantità di risorse disponibili (141)] (142) (143).

---

(134) Comma così modificato dall'*art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(135) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli *artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(136) Comma così modificato dall'*art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*. Sull'omnicompensività del trattamento economico dei dirigenti vedi la Dir.P.C.M. 1° marzo 2000.

(137) Periodo aggiunto dall'*art. 26, comma 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(138) Articolo così sostituito prima dall'*art. 13, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(139) Comma aggiunto dall'*art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(140) Comma aggiunto dall'*art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(141) Comma aggiunto dall'*art. 9, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(142) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(143) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 24 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

25. Norma transitoria.

[1. Le qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore sono conservate ad personam fino all'adozione dei provvedimenti di attribuzione della qualifica di dirigente prevista dall'articolo 22. Nel nuovo ruolo il personale dell'ex qualifica di dirigente superiore precede quello dell'ex qualifica di primo dirigente secondo l'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza (144).

2. Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio.

3. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data della sottoscrizione del primo contratto collettivo delle aree dirigenziali. Fino a tale ultima data, al personale che accede alla qualifica di dirigente prevista dal presente capo compete il trattamento economico in atto previsto per la qualifica di primo dirigente (145).

4. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli *articoli* 60 *e* 61 *del* *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748* , e successive modificazioni, e quello di cui all'*articolo* 15, *L. 9 marzo 1989, n. 88* , i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 45] (146).

---

(144) Comma abrogato dall'*art.* 43, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(145) Comma abrogato dall'*art.* 43, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(146) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art.* 72, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

25-bis. Dirigenti delle istituzioni scolastiche.

[1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'*articolo* 21 *della* *legge 15 marzo 1997, n. 59*. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 20, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa (147).

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal

responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica (148)] (149) (150).

---

(147) Per l'attribuzione di compiti degli uffici di controllo interno in materia di valutazione del personale, vedi l'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*.

(148) Articolo aggiunto dall'*art. 1*, *D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59* (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71).

(149) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(150) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 25 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

25-ter. Inquadramento nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici dei capi d'istituto in servizio.

[1. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vicedirettrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'*articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59* (151), salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

3. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

4. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

5. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'articolo 28-*bis*. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 1 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma (152)] (153) (154).

---

(151) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 69 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(152) Articolo aggiunto dall'*art. 1*, *D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59* (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71). Per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di formazione di cui al presente articolo vedi il *D.M. 5 agosto 1998*.

(153) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(154) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 25 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

26. Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

[1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale, l'ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo (155) (156).

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il personale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle posizioni funzionali di decimo ed undicesimo livello è inquadrato nella qualifica di dirigente di cui all'articolo 15 del presente decreto, articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo dell'area dirigenziale di cui all'articolo 46, in due fasce economiche corrispondenti al trattamento economico in godimento, rispettivamente, dei livelli decimo e undicesimo (157).

2-*bis*. In sede di prima applicazione del presente decreto, è altresì inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in godimento (158).

2-*ter*. Il personale di cui al comma 2-*bis*, in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione medesima, può partecipare a concorsi, disciplinati dall'*articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* , e successive modificazioni ed integrazioni, per il conseguimento della fascia economica già corrispondente al decimo livello, in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia (159).

2-*quater*. Con il regolamento di cui all'*articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992*, n 502, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2-*ter* (160).

2-*quinquies*. Nell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui agli articoli 19, 22, 30 e 31 del presente capo, determinati in relazione alla struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* , si deve tenere conto della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all'atto dell'inquadramento nella qualifica di dirigente. È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario (161) (162).

3. Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. I profili ricompresi nella nona posizione funzionale dei predetti ruoli sono soppressi ed il relativo personale rimane collocato in detta posizione ad esaurimento mantenendo il trattamento economico in godimento (163) (164).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i concorsi per la posizione funzionale corrispondente al nono livello retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non siano iniziate le prove di esame, sono revocati] (165).

---

(155) Comma così sostituito dall'*art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), che ha anche sostituito la rubrica dell'articolo. L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dall'*art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(156) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 26 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(157) Comma così sostituito dall'*art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), che ha anche sostituito la rubrica dell'articolo. L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dall'*art. 45, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(158) Comma aggiunto dall'*art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(159) Comma aggiunto dall'*art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(160) Comma aggiunto dall'*art. 14, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(161) Comma aggiunto dall'*art. 14*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(162) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 26 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(163) Periodo soppresso dall'*art. 14*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(164) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'art. 26 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(165) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

27. Norma di richiamo.

[1. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata dell'incarico, al restante personale dirigenziale.

2. Nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, ove è prevista la figura di segretario generale, capo di dipartimento, o figure equivalenti, restano ferme le competenze attribuite a tali figure dalla legge e dai rispettivi ordinamenti, fatto salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2 (166).

3. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l'Avvocatura generale dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di governo sono di competenza rispettivamente, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti e dell'avvocato generale dello Stato; le attribuzioni che il presente decreto demanda ai dirigenti generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti (167)] (168) (169).

---

(166) Comma abrogato dell'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(167) Così sostituito dall'*art. 7*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).

(168) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(169) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono ora contenute nell'art. 15 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

27-bis. Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali.

[1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell'articolo 3 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione (170)] (171) (172).

---

(170) Articolo aggiunto dall'*art. 17*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(171) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(172) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 27 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

Sezione II - Accesso alla dirigenza e riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

28. Accesso alla qualifica di dirigente.

[1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.

2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo postuniversitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali (173).

3. Con regolamento governativo di cui all'*articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definiti, sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2:

a) i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici;

b) le modalità di svolgimento delle selezioni (174).

4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'articolo 29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera *a*) del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.

5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico appositamente determinato dai contratti collettivi.

6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera *a*) del comma 2.

7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del fuoco (175)] (176) (177).

---

(173) Vedi, anche, l'*art. 4, L. 15 luglio 2002, n. 145*.

(174) In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il *D.P.R. 8 settembre 2000, n. 324*.

(175) Articolo prima sostituito dall'*art. 15, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), poi modificato dall'*art. 5-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163* ed infine così sostituito dall'*art. 10, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*. Vedi, anche, l'art. 24 dello stesso decreto n. 387 del 1998. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al comparto sanità ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2, comma 4, L. 29 dicembre 2000, n. 401*.

(176) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(177) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 28 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

28-bis. Reclutamento dei dirigenti scolastici.

[1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza periodica, comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi, fatto salvo quanto previsto al comma 4.

2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione, residuati dopo gli inquadramenti di cui all'articolo 25-*ter*, ovvero dopo la nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.

3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'articolo 25-*ter*, il 50 per cento dei posti così determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio la funzione di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato (178).

4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a quello previsto dal decreto di cui all'articolo 25-*ter*, comma 2, comprende periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei moduli di formazione comune e specifica, i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio prestato.

5. In esito all'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso concorso bandito dopo l'avvio delle procedure d'inquadramento di cui all'articolo 25-*ter* il 50 per cento dei posti messi a concorso

è riservato al personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, nell'ordine delle graduatorie definitive. In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria. L'assegnazione della sede è disposta sulla base dei princìpi del presente decreto legislativo, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali. I vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi. Dall'anno scolastico successivo alla data di approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di presidenza (179).

6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione collettiva, anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale tra i diversi settori. L'accoglimento della domanda è subordinato all'esito positivo dell'esame finale relativo ai moduli frequentati.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici (180)] (181) (182).

---

(178) Comma così modificato dall'*art. 11*, *L. 3 maggio 1999, n. 124*.

(179) Comma così modificato dall'*art. 11*, *L. 3 maggio 1999, n. 124*.

(180) Articolo aggiunto dall'*art. 1*, *D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59* (Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71).

(181) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(182) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 29 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

29. Attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

[1. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività di formazione preliminare all'accesso alle attuali qualifiche VIII e IX, di reclutamento dei dirigenti sulla base di direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, nonché di formazione permanente per le medesime qualifiche e di ricerca, per lo svolgimento di tali attività. Esprime parere al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, al Ministro per la funzione pubblica, sui piani formativi delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici e sui programmi formativi predisposti dagli enti ai quali compete l'attività di formazione per il personale degli enti locali e per il personale delle amministrazioni statali appartenente a qualifiche funzionali diverse dalle attuali VIII e IX. Sulla base dei dati forniti dalla Scuola, il Dipartimento prepara annualmente una relazione sulla formazione nelle pubbliche amministrazioni, che viene presentata al Parlamento.

2. La Scuola superiore della pubblica amministrazione utilizza, a tempo pieno in posizione di fuori ruolo, ovvero per incarico, personale docente di comprovata professionalità. Per progetti speciali può stipulare convenzioni con università ed altri enti di formazione e ricerca.

3. Al direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, che presiede l'organo deliberante, fanno capo le responsabilità didattico-scientifiche. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del direttore nomina un segretario generale, scelto tra il personale con qualifica di dirigente generale dello Stato od equiparata, il quale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli uffici della Scuola.

4. La Scuola superiore della pubblica amministrazione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La gestione finanziaria è sottoposta a controllo consuntivo della Corte dei conti.

5. Sono disciplinati con regolamento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'*articolo 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400* :

a) gli organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, loro composizione e competenze;

b) la collocazione della sede della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle eventuali sue articolazioni periferiche, nel rispetto delle leggi vigenti;

c) il regolamento di amministrazione e contabilità della Scuola superiore della pubblica amministrazione, comprendente anche i tempi e le modalità di presentazione del rendiconto alla Corte dei conti;

d) il contingente di personale funzionale alle attività permanenti di organizzazione;

e) il contingente e le modalità di utilizzazione del personale docente correlato alla realizzazione dei programmi;

f) le modalità relative alle convenzioni di cui al comma 2;

g) la possibilità che la Scuola superiore della pubblica amministrazione si avvalga anche di strutture di formazione, aggiornamento e perfezionamento già esistenti.

6. È abrogato l'art. 2, comma 2, lettere *a*) e *b*), del *D.P.R. 9 giugno 1992, n. 336* . Sono altresì abrogate le norme in contrasto con il presente decreto. Il regolamento di cui al comma 5 raccoglie, in forma di testo unico, tutte le disposizioni relative alla Scuola, coordinandole con quelle del presente decreto.

7. Le attività della Scuola superiore della pubblica amministrazione, non previste dal nuovo ordinamento ed in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del presente capo, continuano ad essere espletate fino al loro compimento. Fino alla costituzione dei nuovi organi, come ridefiniti sulla base delle disposizioni del presente capo, continuano ad operare quelli attualmente in carica (183)] (184) (185).

---

(183) Articolo così sostituito dall'*art. 9*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.), corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304.

(184) Articolo abrogato dall'*art. 10*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*.

(185) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

Capo III - Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

30. Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane.

[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e, previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'articolo 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale, secondo il disposto dell'articolo 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative] (186) (187).

---

(186) Articolo così sostituito dall'*art. 10*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e successivamente abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(187) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

31. Individuazione degli uffici dirigenziali e determinazione delle piante organiche in sede di prima applicazione del presente decreto.

[1. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni pubbliche procedono:

a) alla rilevazione di tutto il personale distinto per circoscrizione provinciale e per sedi di servizio, nonché per qualifiche e specifiche professionalità, evidenziando le posizioni di ruolo numerarie e soprannumerarie, non di ruolo, fuori ruolo, comando, distacco e con contratto a tempo determinato e a tempo parziale;

b) alla formulazione di una proposta di ridefinizione dei propri uffici e delle piante organiche in relazione ai criteri di cui all'articolo 5, ai carichi di lavoro, nonché alla esigenza di integrazione per obiettivi delle risorse umane e materiali, evitando le eventuali duplicazioni e sovrapposizioni di funzioni ed al fine di conseguire una riduzione per accorpamento degli uffici dirigenziali, e, in conseguenza, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale, in misura non inferiore al dieci per cento, riservando un contingente di dirigenti per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*);

c) alla revisione delle tabelle annesse al *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420* , al fine di realizzare, anche con riferimento ai princìpi ed ai criteri fissati nel titolo I del presente decreto ed in particolare negli articoli 4, 5 e 7, una più razionale assegnazione e distribuzione dei posti delle varie qualifiche per ogni singola unità scolastica, nel limite massimo della consistenza numerica complessiva delle unità di personale previste nelle predette tabelle.

2. Sulla base di criteri definiti, previo eventuale esame con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, e secondo le modalità di cui all'articolo 10, le amministrazioni pubbliche determinano i carichi di lavoro con riferimento alla quantità totale di atti e di operazioni per unità di personale prodotti negli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso, in rapporto alla domanda espressa e potenziale. Le amministrazioni informano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui all'art. 45, comma 8, sulla applicazione dei criteri di determinazione dei carichi di lavoro (188).

3. Le rilevazioni e le proposte di cui al comma 1 sono trasmesse, anche separatamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. All'approvazione delle proposte si procede secondo le modalità e nei limiti previsti dall'articolo 6 quanto alle amministrazioni statali, comprese le aziende e le amministrazioni anche ad ordinamento autonomo, e con i provvedimenti e nei termini previsti dai rispettivi ordinamenti quanto alle altre amministrazioni pubbliche.

5. In caso di inerzia, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida, assume in via sostitutiva le iniziative e adotta direttamente i provvedimenti di cui ai commi 1 e 3.

6. Non sono consentite assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche fintanto che non siano state approvate le proposte di cui al comma 1. Per il 1993 si applica l'*articolo 7, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*. Le richieste di deroga devono essere corredate dalla rilevazione di cui al comma 1, lettera *a*). Sono fatti salvi i contratti previsti dall'*articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70* , e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal *decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171* .

6-*bis*. Fino alla revisione delle tabelle di cui al comma 1, lettera *c*), è consentita l'utilizzazione nei provveditorati agli studi di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola in mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza; le stesse utilizzazioni possono essere disposte dai provveditori agli studi fino al limite delle vacanze nelle dotazioni organiche degli uffici scolastici provinciali, sulla base di criteri definiti previo esame con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a norma dell'art. 10 e, comunque, con precedenza nei confronti di chi ne fa richiesta (189)] (190).

(188) Così sostituito dall'*art. 11, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).

(189) Comma aggiunto dall'*art. 11, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).

(190) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

32. Ricognizione delle vacanze di organico.

[1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti di cui all'*art. 1 e all'art. 4, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554*, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica la consistenza del personale come definita all'art. 31, comma 1, nonché le conseguenti carenze ed esuberi, unitamente all'elenco nominativo di tutti i dipendenti appartenenti alle qualifiche ed ai profili professionali che presentano esuberi.

2. I dipendenti appartenenti a qualifiche o professionalità che presentino esubero sono assoggettati a mobilità con trasferimento a domanda o d'ufficio, privilegiando la mobilità all'interno dello stesso comparto di contrattazione. Le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano al personale interessato l'appartenenza ad una qualifica e ad una professionalità che presenti esubero.

3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 trasmettono altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica l'elenco nominativo delle domande di trasferimento presentate dal proprio personale con indicazione delle qualifiche, della sede di servizio e delle sedi richieste accorpate per provincia.

4. Le amministrazioni pubbliche che non provvedano agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

5. La mobilità fra le singole regioni, i relativi enti strumentali e gli enti pubblici non economici da esse dipendenti, è attuata dalle regioni interessate nel rispetto delle disposizioni dei *commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1988, n. 554* e secondo la disciplina stabilita dal successivo art. 35. Le singole regioni, anche per conto dei rispettivi enti strumentali e dipendenti, possono aderire alla mobilità di livello nazionale sulla base di preventive intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le regioni, in armonia con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 35 disciplinano la mobilità del proprio personale, anche in relazione alla delega di funzioni agli enti locali, dopo consultazione delle associazioni regionali degli enti interessati.

6. Fino al 31 dicembre 1994, in relazione all'attuazione dell'art. 89 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, approvato con *D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670*, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.

7. Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai ricercatori, tecnologi e tecnici specializzati delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché al personale delle istituzioni universitarie.

8. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 16-*bis* del *D.L. 18 gennaio 1993, n. 8*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 19 marzo 1993, n. 68*] (191) (192).

---

(191) Articolo così sostituito dall'*art. 12*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e successivamente abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(192) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

33. Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse.

[1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza (193).

2. Il trasferimento di personale fra comparti diversi avviene a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, tenuto conto di quanto stabilito ai sensi del comma 3 (194).

3. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 (195)] (196) (197).

---

(193) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 2*, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(194) Comma abrogato dall'*art. 20, comma 2*, *L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(195) Articolo così sostituito prima dall'*art. 13*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'*art. 18*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(196) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(197) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 30 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

33-bis. Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e temporaneo servizio all'estero.

[1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni interessate, d'intesa con il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento della funzione pubblica, possono essere destinati a prestare temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell'Unione europea, degli Stati candidati all'adesione e di altri Stati con cui l'Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli organismi dell'Unione europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui l'Italia aderisce.

2. Il trattamento economico potrà essere a carico delle amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano dall'Unione europea o da una organizzazione o ente internazionale.

3. Il personale che presta temporaneo servizio all'estero resta a tutti gli effetti dipendente dell'amministrazione di appartenenza. L'esperienza maturata all'estero è valutata ai fini dello sviluppo professionale degli interessati (198)] (199) (200).

---

(198) Articolo aggiunto dall'*art. 11, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(199) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(200) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 32 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

34. Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività.

[1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'*art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428* (201)] (202) (203).

---

(201) Articolo così sostituito dall'*art. 19, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(202) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(203) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 31 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

35. Eccedenze di personale e mobilità collettiva.

[1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla *legge 23 luglio 1991, n. 223* , ed in particolare il comma 11 dell'articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell'articolo 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8 (204).

3. La comunicazione preventiva di cui al *comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223* , viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli *articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* . La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima

amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'*articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 maggio 1988, n. 153* (205)] (206) (207).

---

(204) Gli ultimi 2 periodi sono stati aggiunti dall'*art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(205) Articolo così sostituito prima dall'*art. 16, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 20, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Da ultimo, il comma 8 è stato così modificato dall'*art. 12, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(206) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(207) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'art. 33 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

35-bis. Gestione del personale in disponibilità.

[1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* , e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* , alle quali sono affidate i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal *decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469* , nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai princìpi di cui al comma 2.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui al comma 8 dell'articolo 35 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il

rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 35. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 35 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* , le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al *decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77* , e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto (208)] (209) (210).

---

(208) Articolo aggiunto dall'*art. 21, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(209) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(210) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 34 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

36. Reclutamento del personale.

[1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai princìpi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482* , come integrato dall'*articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104* , avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di

collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del personale della polizia municipale, deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla *legge 13 agosto 1980, n. 466* , tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa (211).

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti princìpi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'*articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449* . Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'avvio delle procedure è subordinato alla previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi dell'*articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449* .

5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l'accesso alle varie professionalità.

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'*articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53* .

7. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla *legge 18 aprile 1962, n. 230* , dall'*articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* , dall'*articolo 3 del decreto-legge 30*

ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 dicembre 1984, n. 863*, dall'*articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 19 luglio 1994, n. 451*, dalla *legge 24 giugno 1997, n. 196* , nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina.

8. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave (212)] (213) (214) (215).

---

(211) Comma così modificato dall'*art. 2, D.L. 17 giugno 1999, n. 180*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(212) Articolo così sostituito prima dall'*art. 17, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 22 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(213) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(214) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute negli articoli 35 e 36 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(215) La Corte costituzionale, con ordinanza 5-14 maggio 2002, n. 251 (Gazz. Uff. 19 giugno 2002, n. 24, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 8, come modificato dall'*art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

36-bis. Norme sul reclutamento per gli enti locali.

[1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati nell'articolo 36.

2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 (216)] (217) (218).

---

(216) Articolo aggiunto dall'*art. 23*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Il comma 2 è stato abrogato dall'*art. 274*, *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*. Vedi, ora, l'art. 92, comma 2 dello stesso decreto.

(217) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(218) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 35 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

36-ter. Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici.

[1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera.

2. Per i dirigenti il regolamento di cui all'articolo 28 definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo accertamento.

3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1*, *della legge 23 agosto 1988, n. 400*, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica (219)] (220) (221).

---

(219) Articolo aggiunto dall'*art. 13*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(220) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(221) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 37 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

37. Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (222).

[1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale (223).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce la equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina] (224) (225).

---

(222) Rubrica così modificata dall'*art.* *24*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(223) Comma così modificato dall'*art.* *24*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(224) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art.* *72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(225) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 38 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

38. Concorsi unici.

[1. Le amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali, e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano mediante ricorso alle graduatorie dei vincitori dei concorsi unici, predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite ulteriori eccezioni al disposto del comma 1 e può essere autorizzato lo svolgimento di concorsi da parte di singole amministrazioni.

3. Previe intese anche ai fini della ripartizione degli oneri relativi, le amministrazioni non ricomprese nell'ambito di applicazione del comma 1 possono bandire concorsi unici] (226) (227).

---

(226) Così sostituito prima dall'*art.* *18*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi abrogato dall'*art.* *11*, *L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(227) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art.* *72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

39. Svolgimento del concorso unico ed assegnazione del personale.

[1. Le amministrazioni di cui all'articolo 38, comma 1, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le proprie necessità di personale per un biennio.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di dette comunicazioni, fissa, previa informazione alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di posti, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, da coprire mediante i vincitori dei rispettivi concorsi unici.

2. A cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica sono banditi i concorsi unici ed avviate le relative procedure, anche mediante l'ausilio di strumenti automatizzati.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito in misura corrispondente ai posti messi a concorso. Le relative graduatorie restano valide fino al loro esaurimento.

4. In rapporto alla consistenza dei candidati al concorso, si può procedere a preselezioni mediante il ricorso a prove psico-attitudinali.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il personale utilmente collocato nella graduatoria viene assegnato, nell'ordine, tenendo conto delle domande di assegnazione degli interessati secondo l'ordine della graduatoria, alle singole amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta; le quali provvedono alle relative assunzioni] (228) (229).

---

(228) Abrogato dall'*art. 11, L. 15 marzo 1997, n. 59*.

(229) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

40. Concorsi circoscrizionali.

[1. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali, secondo le modalità previste dall'articolo 41, per l'accesso alle varie professionalità, salva la facoltà di partecipazione per tutti i cittadini.

2. Ove il numero dei candidati al concorso lo renda necessario, le prove di esame possono svolgersi in più sedi decentrate. I dirigenti preposti agli uffici periferici interessati sovrintendono allo svolgimento delle operazioni concorsuali] (230) (231).

---

(230) Articolo abrogato dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(231) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

41. Requisiti di accesso e modalità concorsuali.

[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'*articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'articolo 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'*articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53*.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.

3-*bis*. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell' articolo 36 (232).

3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo indeterminato (233)] (234) (235).

---

(232) Comma aggiunto dall'*art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(233) Comma aggiunto dall'*art. 6, L. 15 maggio 1997, n. 127*.

(234) Articolo abrogato dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*

(235) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

42. Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap.

1. [Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'*articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482* , come integrato dall'*articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle forze dell'ordine deceduto nell'espletamento del loro servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla *legge 13 agosto 1980, n. 466* , tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa (236).

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli *articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56* , programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui all'*articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104*] (237) (238).

---

(236) Comma abrogato dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*, nel testo modificato dall'*art. 22, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(237) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(238) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 39 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

43. Assunzione e sede di prima destinazione.

[1. Agli assunti all'impiego presso le amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni dell'*articolo 7, commi 5 e 6, della legge 22 agosto 1985, n. 444*.

2. Salva la possibilità dei trasferimenti di ufficio nei casi previsti dalla legge, il personale di cui al comma 1 è tenuto a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, con l'esclusione in tale periodo della possibilità di comando o distacco presso sedi con dotazioni organiche complete nella qualifica posseduta. Non può essere inoltre attivato alcun comando o distacco ove la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza lo consenta espressamente] (239) (240).

(239) Articolo così sostituito dall'*art.* *20*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'*art.* *43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(240) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art.* *72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

44. Formazione e lavoro.

[1. Con il regolamento governativo di cui all'articolo 41 sono definite le qualifiche e le modalità di accesso all'impiego, di giovani da 18 a 32 anni, attraverso un periodo biennale di formazione e lavoro.

2. Durante il biennio di cui al comma 1, i giovani, oltre a espletare le mansioni pertinenti alla propria qualifica, dovranno seguire appositi corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento e avranno diritto a una quota parte della retribuzione iniziale della qualifica stessa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali] (241) (242).

---

(241) Articolo così sostituito dall'*art.* *21*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e successivamente abrogato dall'*art.* *43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(242) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art.* *72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

TITOLO III

Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale.

(giurisprudenza di legittimità)

45. Contratti collettivi nazionali e integrativi.

[1. La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.

2. Gli atti interni di organizzazione aventi riflessi sui rapporti di lavoro formano oggetto delle procedure di informazione e di esame regolate dall'articolo 10 e dai contratti collettivi (243).

3. Mediante appositi accordi tra l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 4, sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto

previsto dall'*articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* , e successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 46, comma 5. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.

4. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

5. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti (244)] (245) (246).

---

(243) Comma abrogato dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(244) Articolo così sostituito da ultimo, dall'*art. 1, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*.

(245) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(246) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 40 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

46. Poteri di indirizzo nei confronti dell'ARAN.

[1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN e le altre competenze relative alle procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni assunte in materia di indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di accordo nell'ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all'articolo 51, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del comparto.

2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione (247).

3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:

a) nell'ambito della Conferenza dei presidenti delle regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e dell'ANCI e dell'UPI e dall'UNIONCAMERE, per gli enti locali rispettivamente rappresentati (248);

b) nell'ambito della Conferenza dei rettori, per le università;

c) nell'ambito delle istanze rappresentative promosse, ai fini del presente articolo, dai presidenti degli enti, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca.

3-*bis*. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale (249).

4. L'ARAN regola i rapporti con i comitati di settore sulla base di appositi protocolli.

5. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o modificano i comparti o le aree di cui all'articolo 45, comma 3, o che regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito presso l'ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la funzione pubblica, che lo presiede (250)] (251) (252).

---

(247) Comma così modificato dall'*art. 55*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300*.

(248) Lettera così modificata dall'*art. 44*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(249) Comma aggiunto dall'*art. 44*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(250) Articolo così sostituito dall'*art. 3*, *D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*.

(251) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(252) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 41 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

47. Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro.

[1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della *legge 20 maggio 1970, n. 300* , e successive modificazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.

2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 47-*bis*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della *legge 20 maggio 1970, n. 300* . Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima *legge 20 maggio 1970, n. 300* , e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi nonché dalla gestione dell'accordo recepito nel *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770* , e dai successivi accordi.

3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.

4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis*, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 47-*bis*, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.

5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.

6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della *legge 20 maggio 1970, n. 300* , e successive modificazioni e del presente decreto legislativo. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 10 e successive modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.

8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'*articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300* , la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.

10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 45, comma 3, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.

11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58* , e dal *decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430* (253)] (254) (255).

---

(253) Articolo così sostituito dall'*art. 6, D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi l'*Accordo 7 agosto 1998*.

(254) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(255) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 42 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

47-bis. Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva.

[1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate

nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.

3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.

4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.

5. I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all'articolo 45, comma 4, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dai contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area (256).

7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.

8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.

9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.

10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.

11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.

12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla *legge 31 dicembre 1996, n. 675* , e successive disposizioni correttive ed integrative (257)] (258) (259).

---

(256) Comma così modificato dell'*art. 44*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(257) Articolo aggiunto dall'*art. 7*, *D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*.

(258) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(259) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 43 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

48. Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del lavoro.

[1. In attuazione dell'art. 2, comma 1, lettera *a*), della *L. 23 ottobre 1992, n. 421* , la contrattazione collettiva nazionale definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del personale e organismi di gestione, comunque denominati (260) (261)] (262) (263).

---

(260) Così sostituito dall'*art. 16*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.). Per l'interpretazione autentica del presente art. 48, vedi l'*art. 6*, *D.L. 21 aprile 1995, n. 120*.

(261) La Corte costituzionale, con sentenza 25-28 marzo 1996, n. 88 (Gazz. Uff. 3 aprile 1996, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 16*,

D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470, sostitutivo del presente articolo 48, sollevata con riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(262) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(263) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 44 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

49. Trattamento economico.

[1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi (264).

3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati: *a*) alla produttività individuale; *b*) alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di ciascun dipendente; *c*) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione collettiva.

4. I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.

5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18* , e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri (265)] (266) (267).

---

(264) La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 ottobre 1997, n. 309 (Gazz. Uff. 22 ottobre 1997, n. 43, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 2 e 3, dell'art. 4, comma 1, seconda parte, dell'art. 45, commi 2, 7 e 9 (nel testo allora vigente), e dell'art. 49, comma 2, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 39 della Costituzione. La stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23-30 aprile 1998, n. 155 (Gazz. Uff. 6 maggio 1998, n. 18, Serie speciale), ne ha dichiarato la manifesta infondatezza.

(265) Così sostituito dall'*art. 23*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(266) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(267) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 45 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

50. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

[1. Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi ricevuti ai sensi degli articoli 46 e 51, ogni attività relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della commissione di garanzia dell'attuazione della *legge 12 giugno 1990, n. 146* , gli accordi nazionali sulle prestazioni indispensabili ai sensi dell'articolo 2 della legge citata (268).

2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla base di apposite intese, l'assistenza può essere assicurata anche collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione all'articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel comparto ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate, possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni dell'ARAN su base regionale o pluriregionale (269).

3. L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie all'esercizio della contrattazione collettiva. Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal fine l'ARAN si avvale della collaborazione dell'ISTAT per l'acquisizione di informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro pubblico (270).

4. Per il monitoraggio sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva integrativa, viene istituito presso l'ARAN, un apposito osservatorio a composizione paritetica. I suoi componenti sono designati dall'ARAN, dai comitati di settore e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali (271).

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio (272).

6. Il comitato direttivo dell'ARAN è costituito da cinque componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e l'altro dall'ANCI e dall'UPI (273).

7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale, anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi dell'*articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400* . Il comitato dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (274).

8. Per la sua attività, l'ARAN si avvale:

a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, ed è riferita a ciascun biennio contrattuale;

b) di quote per l'assistenza alla contrattazione integrativa e per le altre prestazioni eventualmente richieste, poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano (275) (276).

9. La riscossione dei contributi di cui al comma 8 è effettuata:

a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la previsione di spesa complessiva da iscrivere nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di trasferimenti da definirsi tramite decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonché, per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città (277) (278).

10. L'ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico. Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. Affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN i contributi di cui al comma 8. L'ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi. La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei conti (279).

11. Il ruolo del personale dipendente dell'ARAN è costituito da cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla copertura dei relativi posti si provvede nell'ambito delle disponibilità di bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato (280).

12. L'ARAN può altresì avvalersi di un contingente di venticinque unità di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite

dall'ARAN, secondo le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché ai sensi dell'*articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127* . L'ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio, l'ARAN può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10 (281).

13. In sede di prima applicazione del comma 11, il personale in servizio presso l'ARAN da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto può presentare richiesta di trasferimento all'ARAN entro il termine da questa fissato, ai sensi della normativa vigente. Il comitato direttivo dell'ARAN procede ad apposita selezione ai fini dell'inquadramento nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta nell'amministrazione di appartenenza e con salvaguardia del trattamento economico in godimento.

14. Sino all'applicazione del comma 12, l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144* , come modificato dall'*articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127* (282).

15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane fissato nell'importo complessivo iscritto nell'apposito capitolo dello stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero dell'assistenza dell'ARAN ai sensi del comma 2 (283) (284)] (285).

---

(268) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(269) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(270) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(271) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(272) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(273) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(274) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(275) I contributi annuali che le regioni sono tenute a versare all'ARAN sono stati individuati, per gli anni 1999-2000, con *D.M. 25 febbraio 2000* e, per l'anno 2001, con *D.M. 19 dicembre 2000*.

(276) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(277) Le modalità di trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN sono state stabilite, per il comparto sanità, con *D.M. 18 ottobre 1999*; per gli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con *D.M. 17 maggio 2000*; per gli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con *D.M. 8 giugno 2000*; per gli enti e le aziende vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, con *D.M. 23 giugno 2000*; per gli istituti e gli enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con *D.M. 23 giugno 2000*; per il CONI, con *D.M. 23 giugno 2000*; per gli istituti e gli enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con *D.M. 25 luglio 2000*; per gli istituti e gli enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con *D.M. 25 luglio 2000*; per gli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell'ambiente, con *D.M. 25 luglio 2000*; per gli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con *D.M. 25 luglio 2000*; per gli enti di cui al comma 5 dell'art. 73 del presente decreto, vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (Unioncamere), con *D.M. 25 luglio 2000*; per gli enti di cui al comma 5 dell'art. 73 del presente decreto, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (A.S.I.), con *D.M. 8 settembre 2000*; per il comparto enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della pubblica istruzione, con *D.M. 3 novembre 2000*; per il comparto enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della giustizia con *D.M. 13 novembre 2000* per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, con *D.M. 20 novembre 2000*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con *D.M. 1° dicembre 2000*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con *D.M. 1° dicembre 2000*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero del commercio con l'estero, con *D.M. 1° dicembre 2000*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero degli affari esteri, con *D.M. 1° dicembre 2000*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con *D.M. 1° dicembre 2000*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della difesa, con *D.M. 10 gennaio 2001*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'ambiente, con *D.M. 15 marzo 2001*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, con *D.M. 15 marzo 2001*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero delle comunicazioni, con *D.M. 9 aprile 2001*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dei lavori pubblici, con *D.M. 11 aprile 2001*; per gli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero della sanità con *D.M. 23 aprile 2001*.

(278) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(279) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(280) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(281) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(282) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 69 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(283) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'*art. 2*, *D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*.

(284) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 46 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(285) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

51. Procedimento di contrattazione collettiva.

[1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo svolgimento delle trattative.

3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il parere favorevole del comitato di settore sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all'articolo 46, comma 1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'articolo 46, comma 2, il parere è espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4. Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, il giorno successivo l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468* , e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica l'attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e può acquisire a tal fine elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti, per la certificazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.

5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L'esito della certificazione viene comunicato dalla Corte all'ARAN, al comitato di settore e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell'ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.

6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, l'ARAN, sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei Ministri, assume le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura delle trattative. Le iniziative assunte dall'ARAN in seguito alla valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio (286).

7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve concludersi entro quaranta giorni dall'ipotesi di accordo, decorsi i quali il presidente dell'ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative ai sensi del comma precedente (287)] (288) (289).

---

(286) Periodo aggiunto dall'*art. 14*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(287) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'*art. 4*, *D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*.

(288) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(289) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 47 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

52. Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica.

[1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'*articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468* , e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'*articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468* , e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45, comma 4 (290).

1-*bis*. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1 (291).

2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

3. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione

dell'ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun comparto mediante assegnazione diretta a favore dei competenti capitoli di bilancio, anche di nuova istituzione, per il personale dell'amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura (292).

4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

5. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 45, comma 4, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi dell'articolo 20 (293).

6. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti pubblici (294)] (295) (296).

---

(290) Comma così sostituito dall'*art. 14*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(291) Comma aggiunto dall'*art. 14*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*. Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*.

(292) Periodo così sostituito dall'*art. 14*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(293) Articolo così sostituito, da ultimo, dall'*art. 5*, *D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*, come corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 gennaio 1998, n. 18. Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*.

(294) Comma aggiunto dall'*art. 14*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*. Vedi, anche, quanto disposto dall'*art. 10, secondo comma*, *D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286*.

(295) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(296) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 48 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

53. Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

[1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate] (297) (298) (299).

---

(297) Così sostituito dall'*art. 24*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). Il comma 2 è stato abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(298) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(299) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 49 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

54. Aspettative e permessi sindacali.

[1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un apposito accordo, tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis* (300) (301).

2. La gestione dell'accordo di cui al comma 1, ivi comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1° agosto 1996 in ogni caso l'applicazione della *L. 20 maggio 1970, n. 300* , e successive modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'*articolo 9 del D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58* (302) (303).

3. Alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provvede, in proporzione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'articolo 47, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto previsto dall'*articolo 9*, *D.P.R. 6 gennaio 1978, n. 58* (304) (305).

4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali.

5. Contestualmente alla definizione della nuova normativa contenente la disciplina dell'intera materia, sono abrogate le disposizioni che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Con l'accordo di cui al comma 1 sono anche definiti tempi e modalità per l'applicazione della *legge 20 maggio 1970, n. 300* , e successive modificazioni, in materia di aspettative e permessi sindacali (306). Fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti (307) (308) (309).

6. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva, ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'*articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93*] (310).

---

(300) Comma così modificato prima dall'*art. 20, D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.) e poi dall'*art. 44, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(301) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 50 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(302) L'*art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 254* (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 109), modificato dalla relativa *legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365* (Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 13 novembre 1995, n. 471*, del *D.L. 8 gennaio 1996, n. 12* e del *D.L. 12 marzo 1996, n. 117*.

(303) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 50 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(304) L'*art. 2, D.L. 10 maggio 1996, n. 254* (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 109), modificato dalla relativa *legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365* (Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 13 novembre 1995, n. 471*, del *D.L. 8 gennaio 1996, n. 12* e del *D.L. 12 marzo 1996, n. 117*.

(305) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 50 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(306) L'*art. 2*, *D.L. 10 maggio 1996, n. 254* (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 109), modificato dalla relativa *legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365* (Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 13 novembre 1995, n. 471*, del *D.L. 8 gennaio 1996, n. 12* e del *D.L. 12 marzo 1996, n. 117*.

(307) L'*art. 2*, *D.L. 10 maggio 1996, n. 254* (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 109), modificato dalla relativa *legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365* (Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161), ha così sostituito il comma 2, ha abrogato il comma 3, ha soppresso il secondo periodo del comma 5 e ha così modificato il comma medesimo del presente art. 54. Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 13 novembre 1995, n. 471*, del *D.L. 8 gennaio 1996, n. 12* e del *D.L. 12 marzo 1996, n. 117*.

(308) Comma così modificato dall'*art. 20*, *D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (Gazz. Uff. 24 novembre 1993, n. 276, S.O.).

(309) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 50 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(310) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

TITOLO IV

Rapporto di lavoro.

55. Disciplina del rapporto di lavoro.

[1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4.

2. La *legge 20 maggio 1970, n. 300* , si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti] (311) (312).

---

(311) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(312) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 51 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

56. Disciplina delle mansioni.

[1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza (313).

3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (314).

4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (315).

5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore (316)] (317) (318) (319) (320).

---

(313) Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 8 del CCNL di cui all'*Acc. 14 settembre 2000*.

(314) Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 8 del CCNL di cui all'*Acc. 14 settembre 2000*.

(315) Ad integrazione di quanto previsto dal presente comma vedi l'art. 8 del CCNL di cui all'*Acc. 14 settembre 2000*.

(316) Articolo così sostituito dall'*art. 25*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. L'ultimo comma è stato così modificato dall'*art. 15*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*. Vedi, anche, l'*Acc. 9 agosto 2000*, relativo al personale delle Università.

(317) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(318) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 52 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(319) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 56 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, nel testo introdotto dall'*art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(320) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 142 (Gazz. Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 57 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

57. Attribuzione temporanea di mansioni superiori.

[1. Per obiettive esigenze di servizio, il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni immediatamente superiori: *a*) nel caso di vacanza di posto in organico, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, salva possibilità di attribuire le mansioni superiori ad altri dipendenti per non oltre tre mesi ulteriori della vacanza stessa; *b*) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.

2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all'attività svolta per il periodo di espletamento delle medesime. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, in deroga all'articolo 2103 del codice civile l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

3. L'assegnazione alle mansioni superiori è disposta, con le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, dal dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui il dipendente presta servizio, anche se in posizione di fuori ruolo o comando, con provvedimento motivato, ferma restando la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente stesso. Qualora l'utilizzazione del dipendente per lo svolgimento di mansioni superiori sia disposta per sopperire a vacanze dei posti di organico, contestualmente alla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.

4. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, disposta ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli incarichi di presidenza di istituto secondario e di direzione dei conservatori e delle accademie restano disciplinati dalla *legge 14 agosto 1971, n. 821* , e dall'*articolo 2, terzo comma, del R.D.L. 2 dicembre 1935, n. 2081* , convertito dalla *legge 16 marzo 1936, n. 498*.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di emanazione, in ciascuna amministrazione, dei provvedimenti di ridefinizione degli uffici e delle piante organiche di cui agli articoli 30 e 31 e, comunque, a decorrere dal 31 dicembre 1996 (321).

7. Sono abrogati il *decreto legislativo 19 luglio 1993, n. 247* , nonché l'*articolo 10, comma 2, del D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470* (322), e sono fatti salvi tutti gli atti connessi al conferimento e allo svolgimento di mansioni superiori adottati ai sensi delle disposizioni stesse (323)] (324) (325) (326) (327).

---

(321) Comma così sostituito dall'*art. 1, D.L. 10 maggio 1996, n. 254* (Gazz. Uff. 11 maggio 1996, n. 109), nel testo modificato dalla relativa *legge di conversione 11 luglio 1996, n. 365* (Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161). Il comma 2 dell'art. 1 della stessa legge ha disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del *D.L. 13 novembre 1995, n. 471*, del *D.L. 8 gennaio 1996, n. 12*, e del *D.L. 12 marzo 1996, n. 117*. Per il differimento del termine al 31 dicembre 1997, vedi l'*art. 12, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669*. Per l'ulteriore differimento del termine al 31 dicembre 1998, vedi l'*art. 39, comma 17, L. 27 dicembre 1997, n. 449*.

(322) Il secondo comma del suddetto articolo 10 recava disposizioni per l'entrata in vigore delle modifiche all'articolo 57 disposte dal *D.Lgs. 19 luglio 1993, n. 247*.

(323) Così sostituito dall'*art. 25, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.). Vedi, anche, l'*art. 1, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444* e l'*art. 9, comma 19, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510*.

(324) Articolo abrogato dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Ai sensi dell'*art. 45, comma 6, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80* il *comma 5 dell'art. 57, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29* rimane in vigore fino all'attuazione dell'*art. 21, commi 16 e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

(325) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(326) La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno-4 luglio 2003, n. 229 (Gazz. Uff. 9 luglio 2003, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546* sostitutivo dell'*art. 57, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29*, sollevate in riferimento all'art. 36 della Costituzione.

(327) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-14 maggio 2004, n. 142 (Gazz. Uff. 19 maggio 2004, n. 20, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 57 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

58. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

[1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con *D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3* , nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'*articolo 6, comma 2, del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117* . Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli *articoli da 89 a 93 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417* , agli *articoli da 68 a 70 della L. 11 luglio 1980, n. 312* , e successive modificazioni, all'*art. 9, commi 1 e 2, della L. 23 dicembre 1992, n. 498* , all'*art. 4, comma 7, della L. 30 dicembre 1991, n. 412* , ed all'*art. 1, comma 9, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 510* (328).

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400* , entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti (329).

4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: *a*) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; *b*) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; *c*) dalla partecipazione a convegni e seminari; *d*) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; *e*) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; *f*) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita (330) (331).

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (332).

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (333).

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'*articolo 6, comma 1*, *del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 maggio 1997, n. 140*. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689* . Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata (334).

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente (335).

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati

conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai princìpi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi (336).

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12, le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 (337).

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'*articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662* , le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti (338).

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9 (339).

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi (340)] (341) (342).

---

(328) Recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

(329) Il termine di cui al presente comma 3, già differito al 31 dicembre 1993 dall'*art. 2, D.L. 14 settembre 1993, n. 358*, è stato ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1995, dall'*art. 1, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*.

(330) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(331) Comma così modificato dall'*art. 16, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(332) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(333) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art. 26, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(334) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art.* *26*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(335) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art.* *26*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(336) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art.* *26*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(337) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art.* *26*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(338) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art.* *26*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(339) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art.* *26*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(340) Gli attuali commi da 6 a 16 così sostituiscono gli originari commi 6, 7, 8 e 9 per effetto dell'*art.* *26*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(341) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art.* *72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(342) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 53 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

58-bis. Codice di comportamento.

[1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis*, definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini (343).

2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.

3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, e dell'articolo 73, comma 5, affinché il codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi princìpi vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di responsabilità disciplinare.

4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un codice etico che viene sottoposto all'adesione degli appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto termine, il codice è adottato dall'organo di autogoverno.

5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis* e le associazioni di utenti e consumatori, l'applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice di comportamento per ogni singola amministrazione.

6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna struttura.

7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei codici di cui al presente articolo (344)] (345) (346).

---

(343) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 28 novembre 2000*.

(344) Articolo aggiunto dall'*art. 26*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi così sostituito dall'*art. 27*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(345) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(346) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 54 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

59. Sanzioni disciplinari e responsabilità.

[1. Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (347).

2. Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'*articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300* .

3. Salvo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 58, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 58-*bis*, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi (348).

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.

5. Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa

con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.

7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa (349).

8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscano l'imparzialità (350) (351).

9. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei princìpi di cui ai precedenti commi (352).

10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola, nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui al titolo IV, capo II, del *decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417* (353)] (354) (355).

---

(347) Comma così modificato dall'*art. 45*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(348) Comma così sostituito dall'*art. 27*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(349) Per la cessazione della produzione di effetti di quando contenuto nel presente comma vedi l'*art. 28*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(350) Per la cessazione della produzione di effetti di quando contenuto nel presente comma vedi l'*art. 28*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(351) La Corte costituzionale, con ordinanza 22 novembre-1° dicembre 1999, n. 437 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1999, n. 49, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 8, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 108 della Costituzione.

(352) Per la cessazione della produzione di effetti di quando contenuto nel presente comma vedi l'*art. 28, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(353) Così sostituito prima dall'*art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi così modificato dall'*art. 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361*. Vedi, anche, l'art. 23 del CCNL di cui all'*Acc. 8 giugno 2000*.

(354) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(355) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 55 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

59-bis. Impugnazione delle sanzioni disciplinari.

[1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-*bis*, con le modalità e con gli effetti di cui all'*articolo 7, commi 6 e 7, della legge 20 maggio 1970, n. 300* (356)] (357) (358).

---

(356) Articolo aggiunto dall'*art. 28, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Per il contratto nazionale quadro in materia di conciliazione ed arbitrato vedi l'*Acc. 23 gennaio 2001*.

(357) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(358) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 56 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

60. Orario di servizio e orario di lavoro.

[1. L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei princìpi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedano orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche.

2. L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio] (359) (360).

---

(359) Così sostituito dall'*art. 28, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.), e successivamente abrogato dall'*art. 22, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(360) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

61. Pari opportunità.

[1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lettera *e*) (361) (362);

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (363);

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare (364);

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati pari opportunità nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio (365).

2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (366) (367)] (368) (369).

---

(361) Lettera così modificata dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(362) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 gennaio 2005, n. 39 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma 1, lettera *a*), come modificato dall'*art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

(363) Lettera così modificata dall'*art. 17*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(364) Lettera così modificata dall'*art. 17*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(365) Lettera aggiunta dall'*art. 17*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(366) Comma così modificato dall'*art. 17*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(367) Così sostituito dall'*art. 29*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(368) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(369) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 57 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

62. Passaggio di dipendenti da amministrazioni pubbliche ad aziende o società private.

[1. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile si applica anche nel caso di passaggio dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento convenzione, che attribuiscono alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende] (370) (371).

---

(370) Articolo abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(371) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

TITOLO V

Controllo della spesa.

63. Finalità.

[1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al *decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39*, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal

sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati (372)] (373) (374).

---

(372) Così sostituito dall'*art. 30*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(373) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(374) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 58 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

64. Rilevazione dei costi.

[1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento (375)] (376) (377).

---

(375) Così sostituito dall'*art. 31*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(376) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(377) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 59 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

65. Controllo del costo del lavoro.

[1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'*articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468* , e successive modificazioni ed integrazioni (378).

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'*articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037* , che i compiti di cui all'*articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93* .

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro (379)] (380) (381).

(378) L'*art. 3*, *O.M. 27 ottobre 2000* (Gazz. Uff. 3 novembre 2000, n. 257) ha stabilito che le disposizioni contenute nel presente comma sono sospese, per l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria.

(379) Così sostituito dall'*art. 32*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(380) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(381) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 60 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

66. Interventi correttivi del costo del personale.

[1. Fermo restando il disposto dell'*articolo 11-ter, comma 7*, *della legge 5 agosto 1978, n. 468* , e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro del tesoro, informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del bilancio e della programmazione economica ed al Ministero del tesoro. Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro presentano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.

3. I Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro provvedono, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata] (382) (383).

---

(382) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(383) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 61 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

67. Commissario del Governo.

[1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto annuale di cui all'articolo 65, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla regione avviene tramite il Commissario del Governo] (384) (385).

---

(384) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(385) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 62 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

TITOLO VI

Giurisdizione.

(giurisprudenza di legittimità)

68. Controversie relative ai rapporti di lavoro.

[1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo (386) (387).

2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'*articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300* , e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 e seguenti del presente decreto.

4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 commi 4 e 5, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.

5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui al comma 3 dell'articolo 68-*bis*, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45 (388) (389)] (390) (391) (392).

---

(386) Comma così modificato dall'*art. 18, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(387) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-25 maggio 2004, n. 149 (Gazz. Uff. 3 giugno 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 1, nel testo modificato dall'*art. 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998, n. 387*, ora sostituito dall'*art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 103 e 113 della Costituzione.

(388) Articolo così sostituito prima dall'*art. 33, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 29, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*. Vedi, anche, l'art. 45 dello stesso decreto.

(389) La Corte costituzionale con ordinanza 15 dicembre 2000 - 4 gennaio 2001, n. 2 (Gazz. Uff. 10 gennaio 2001, n. 2, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, e successive modificazioni, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Cost. Ha dichiarato inoltre la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del predetto 68 sollevata sempre con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. La Corte costituzionale, con successiva ordinanza 7-11 maggio 2001, n. 121 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19, serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'*art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80* sostitutivo dell'art. 68, sollevata in riferimento agli artt. 24, 25, 76, 113, 116 e 125 della Costituzione, nonché agli *artt. 90, 103 e 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670* dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, sede di Trento, con l'ordinanza indicata in epigrafe. La Corte costituzionale, con ordinanza 6-10 maggio 2002, n. 185 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*, sostitutivo dell'art. 68, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione.

(390) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(391) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 63 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(392) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-27 luglio 2004, n. 279 (Gazz. Uff. 4 agosto 2004, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 68 come sostituito dall'*art. 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80*, e poi trasfuso nell'*art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(giurisprudenza di legittimità)

68-bis. Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi.

[1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68 è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'ARAN (393).

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo è trasmesso, a cura dell'ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.

3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza è impugnabile soltanto con ricorso immediato per cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo (394).

4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti.

5. L'ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento, alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.

6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo.

7. Quando per la definizione di altri processi è necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale è già intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3.

8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui è investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte (395)] (396) (397).

---

(393) Comma così modificato dall'*art. 19*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(394) Comma così modificato dall'*art. 19*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(395) Articolo aggiunto dall'*art. 30*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(396) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(397) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 64 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

---

69. Tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali.

[1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-*bis*, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.

2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione (398).

3. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-*bis*, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale è stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara

d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile (399) (400).

3-*bis*. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato (401)] (402) (403).

---

(398) Comma così modificato dall'*art. 19*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(399) Comma così modificato dall'*art. 19*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(400) Articolo così sostituito prima dall'*art. 34*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.) e poi dall'*art. 31*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(401) Comma aggiunto dall'*art. 45, comma 22*, *L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

(402) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(403) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 65 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

69-bis. Collegio di conciliazione.

[1. Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione è composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione (404).

2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, è consegnata all'Ufficio presso il quale è istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza.

3. La richiesta deve precisare:

a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore è addetto;

b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura;

c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa;

d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare.

5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile.

6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il Collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.

7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese.

8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a responsabilità amministrativa (405)] (406) (407).

---

(404) Comma così modificato dall'*art.* *19*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(405) Articolo aggiunto dall'*art.* *32*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(406) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art.* *72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(407) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 66 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

TITOLO VII

Disposizioni diverse e norme transitorie e finali.

Capo I - Disposizioni diverse

70. Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato.

[1. Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 3, ed agli articoli 63, 64 e 65 è realizzato attraverso l'integrazione funzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, da conseguirsi mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la funzione pubblica o da un suo delegato.

2. L'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali sull'efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla efficacia della loro azione.

3. Gli schemi di provvedimenti legislativi e i progetti di legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo, contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono il necessario concerto del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica. I provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella medesima materia sono adottati d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all'*articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (408)] (409) (410).

---

(408) Così sostituito dall'*art. 35*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(409) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(410) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 67 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

71. Aspettativa per mandato parlamentare.

[1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima (411) (412).

2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza (413).

3. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti; di questa le Camere ed i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i conseguenti provvedimenti (414).

4. In sede di prima applicazione del presente decreto, la disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 marzo 1993.

5. Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (415) (416)] (417).

---

(411) La Corte costituzionale, con sentenza 24 gennaio-5 febbraio 1996, n. 22 (Gazz. Uff. 14 febbraio 1996, n. 7, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 36 e 76 della Costituzione.

(412) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 68 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(413) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 68 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(414) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 68 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(415) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 68 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(416) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'*art. 22*, *L. 23 dicembre 1994, n. 724*.

(417) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

Capo II - Norme transitorie e finali

(giurisprudenza di legittimità)

72. Norma transitoria.

[1. Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), della *legge 23 ottobre 1992, n. 421* , gli accordi sindacali recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla *legge 29 marzo 1983, n. 93* , e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'art. 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi disciplinati dal presente decreto in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni caso di produrre effetti dal

momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal presente decreto (418).

2. Fino all'adozione di una diversa disciplina contrattuale secondo quanto previsto dal comma 1 in materia di infrazioni e sanzioni disciplinari, per quanto non espressamente modificato dall'articolo 59, continuano ad applicarsi le disposizioni dei capi I e II del titolo VII del *decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* , nonché le norme che regolano le corrispondenti materie nelle amministrazioni pubbliche in cui tale decreto non si applica (419).

3. Contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi stipulati ai sensi del titolo III, sono abrogate le disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico, nonché le disposizioni che prevedono trattamenti economici accessori comunque denominati a favore di dipendenti pubblici. I contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente (420).

4. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto (421).

5. Resta ferma, per quanto non modificato dal presente decreto, la disciplina dell'accordo sindacale riguardante tutto il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso esecutivo con *decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171* , fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal titolo III nell'ambito di riferimento di esso (422)] (423).

---

(418) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 69 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(419) Comma abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(420) Comma abrogato dall'*art. 43*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80*.

(421) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 69 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(422) Così sostituito dall'*art. 36*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(423) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

73. Norma finale.

[1. Restano salve per la regione Valle d'Aosta le competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego (424).

2. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'*articolo 6, comma 5*, *del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502* , può iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale (425).

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'*articolo 52, comma 2*, *della legge 8 giugno 1990, n. 142* , riguardanti i segretari comunali e provinciali, e alla *legge 7 marzo 1986, n. 65* - esclusi gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della polizia municipale. Per il personale disciplinato dalla stessa *legge 7 marzo 1986, n. 65* , nonché per i segretari comunali e provinciali il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto (426).

4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto (427).

5. Le aziende e gli enti di cui alle *L. 26 dicembre 1936, n. 2174*, e successive modificazioni ed integrazioni, *L. 13 luglio 1984, n. 312* , *L. 30 maggio 1988, n. 186* , *L. 11 luglio 1988, n. 266* , *L. 31 gennaio 1992, n. 138* , *L. 30 dicembre 1986, n. 936* , *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250* provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai princìpi di cui al titolo I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 9, comma 2, ed all'articolo 65, comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51 (428) (429).

6. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'*articolo 17, comma 1*, *della legge 23 agosto 1988, n. 400* , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'*articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421* , relative all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

6-*bis*. Le disposizioni di cui all'*articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*, vanno interpretate nel senso che le medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di cui al *decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331* (430) (431)] (432).

---

(424) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 70 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(425) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 70 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(426) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 70 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(427) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 70 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(428) Comma così modificato dall'*art. 9*, *D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396*, dall'*art. 45*, *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80* e dall'*art. 20*, *D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(429) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 70 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(430) Così sostituito dall'*art. 37*, *D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(431) Le disposizioni di cui al presente comma sono ora contenute nell'articolo 70 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(432) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(giurisprudenza di legittimità)

74. Norme abrogate.

[1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare le seguenti norme:

articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30, comma terzo, della *legge 29 marzo 1983, n. 93* ;

legge 10 luglio 1984, n. 301 , fatte salve quelle che riguardano l'accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale dello Stato;

articolo 17, comma 1, lettera *e*), della *legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168 ;

articolo 32, comma 2, lettera *c*), limitatamente all'espressione «la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale» e *articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142* ;

articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;

articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ;

articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312 ;

articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 , convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 1981, n. 432*;

articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 , come integrato dall'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494* ;

articolo 4, commi 3 e 4, e *articolo 5, della legge 7 luglio 1988, n. 254* ;

articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 ;

articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 , fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto;

articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; *articolo 6-bis del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 marzo 1993, n. 67*;

i riferimenti alla *legge 4 giugno 1985, n. 281* , e alla *legge 10 ottobre 1990, n. 287* , contenuti nell'*articolo 7, comma 1, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 novembre 1992, n. 438*, e nell'*articolo 2, comma 8, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333* , convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1992, n. 359*.

2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748* , e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21 24 e 25, che, nei limiti di rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale delle carriere previste dall'articolo 15, comma 1, secondo periodo del presente decreto, l'*articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72* , il *decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551* , nonché le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto (433).

3. A far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo, ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, non si applicano gli *articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3* , e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data sono abrogati gli *articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93* , e 51, commi 9 e 10, della *legge 8 giugno 1990, n. 142* , nonché tutte le restanti disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto (434) (435)] (436) (437).

---

(433) Comma prima sostituito dall'*art. 43, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80* e successivamente così modificato dall'*art. 21, D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387*.

(434) Così sostituito dall'*art. 38, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546* (Gazz. Uff. 29 dicembre 1993, n. 304, S.O.).

(435) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 gennaio 1996, n. 17 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1996, n. 6, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 11-19 luglio 2000, n. 306 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31, serie speciale), ha dichiarato

la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, come sostituito dall'*art. 38 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546*, nella parte in cui ha abrogato l'*art. 13 della legge 23 dicembre 1992, n. 498*, come sostituito dall'art. 6-*bis* del *decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9*, convertito con modificazioni nella *legge 18 marzo 1993, n. 67*, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76 e 77, primo comma, della Costituzione.

(436) Il presente decreto è stato abrogato dall'*art. 72*, *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.

(437) Le disposizioni di cui al presente articolo sono ora contenute nell'articolo 72 del testo unico approvato con *D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*.